Fondo per il microcredito

ex articolo 1, commi 24-28, Legge Regionale n. 10/2006 e successive modifiche

ACCORDO

TRA

Sviluppo Lazio S.p.A. (di seguito "Sviluppo Lazio"), con sede in Roma, Via Vincenzo Bellini 22, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Roma, P.IVA e C.F 05950941004, Iscrizione UIC n. 31761, capitale sociale 48.927.354,56 euro, in persona del Direttore Generale, Dott. Gianluca Lo Presti, nato a Bolzano il 04/03/1963, domiciliato per la carica presso la sede della società;

E

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa con sede in Roma, alla Via Sardegna 129, capitale e riserve al 31.12.2008 euro 523.739.701,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con codice fiscale n. 01275240586 e Partita Iva n. 00980931000, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale Rappresentante pro-tempore, Liberati Francesco, nato a Scurcola Marsicana (AQ) il 15 giugno 1937, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito "Istituto di credito");

di seguito anche indicate cumulativamente come "le Parti"

PREMESSO

- che la Regione Lazio (di seguito anche solo "Regione"), all'articolo 1, commi 24-28 della Legge Regionale n. 10 del 18 settembre 2006 e successive modifiche (Legge di assestamento del Bilancio 2006) (di seguito anche "Legge Regionale") ha istituito un "Fondo per il microcredito" (di seguito denominato "Fondo") destinato alla realizzazione di programmi di microcredito, quale strumento di lotta alla povertà e all'esclusione sociale nonché volto allo sviluppo della partecipazione e della solidarietà a favore di categorie svantaggiate;
- che la Legge Regionale prevede che il Fondo possa essere incrementato da risorse finanziarie conferite da altri enti pubblici o privati (di seguito anche "Soggetti Finanziatori");
- che la Legge Regionale prevede che l'attività del Fondo si articoli su differenti assi di intervento riguardanti sia persone giuridiche sia persone fisiche;

- che in base alla Legge Regionale il coordinamento degli interventi dei vari assi è effettuato dall'Assessorato al Bilancio, Programmazione e Partecipazione e dal Garante Regionale (di seguito anche solo "Garante") delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito, congiuntamente, anche "Soggetti Coordinatori";
- che il Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio ha nominato, in attuazione della Legge Regionale, un responsabile del Fondo (di seguito anche solo "Responsabile");
- che in data 23/04/2007, Prot. 8526, in attuazione della Legge Regionale, è stata stipulata fra la Regione Lazio, il Garante e Sviluppo Lazio una convenzione che disciplina la gestione operativa del Fondo;
- che, in pari data è stato definito ed approvato il Regolamento del Fondo (di seguito "Regolamento") previsto in detta Convenzione;
- che successivamente alla data di sottoscrizione della suddetta Convenzione sono intervenuti a modificare la disciplina legislativa sul microcredito l'art. 41, comma 3, della L.R. 6 agosto 2007, n.15, nonché l' art. 11, comma 6 e comma 12, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27;
- che, in conformità dell'art.8, comma 3, della Convenzione medesima e per effetto dell'entrata in vigore di nuove norme disciplinanti la materia, si è provveduto alla sottoscrizione di una nuova Convenzione e di un nuovo Regolamento come previsto anche dall'art. 5, comma 4, del medesimo, accompagnati dalle "Linee guida per l'operatività del Fondo per il Microcredito" finalizzate all'identificazione dei soggetti che possono fare richiesta di prestito con modalità di Microcredito;
- che sulla materia è intervenuto il Direttore Regionale Economia e Finanza con lettera del 24 aprile 2009, prot. n. 66862 richiedendo, al fine di migliorare e rafforzare la gestione del Fondo, di apportare alcune modifiche operative, in particolare prevedendo "una nuova convenzione bancaria che contenga l'assunzione del rischio del 10% da parte della banca stessa, per tutti gli assi di intervento" ;
- che, in considerazione di quanto sopra detto e in conformità di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, della precedente Convenzione sottoscritta in data 19 dicembre 2008, Prot.34377, da Sviluppo Lazio con l'Istituto di Credito, è necessario procedere alla sottoscrizione della presente nuova Convenzione tra le Parti suindicate;
- che, in attuazione del Regolamento, sono individuati mediante apposito bando aperto (di seguito "Bando") gli operatori territoriali (di seguito "Operatori Territoriali") che svolgono attività di selezione ed accompagnamento dei soggetti beneficiari dei finanziamenti (di seguito "Soggetti Beneficiari") che saranno erogati mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo;
- che il Regolamento prevede che gli Uffici del Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e tutti gli sportelli di Bic Lazio S.p.a. sono da considerarsi automaticamente parte integrante della rete di Operatori Territoriali;
- che il Regolamento prevede l'istituzione di un Comitato Tecnico (di seguito "Comitato") formato dal Responsabile del Fondo, da un rappresentante dell'Assessorato al Bilancio, Programmazione e Partecipazione, e da un rappresentante del Garante, i cui compiti sono definiti nello stesso Regolamento. In particolare nell'esercizio delle attività indicate dal

comma 3 lett. iv. dell'art 9 del Regolamento, ivi allegato, è prevista la possibilità di ampliare la composizione del Comitato Tecnico inserendo all'interno dello stesso altri due membri nella persona del Direttore Generale di Sviluppo Lazio o un suo delegato e di un esperto di Microcredito, indicato da Sviluppo Lazio stessa;

- che per lo svolgimento di alcune attività necessarie a dare attuazione alla Legge Regionale, occorre che Sviluppo Lazio stipuli appositi accordi con intermediari finanziari etici e operatori finanziari, in coerenza con la Legge Regionale e le sue successive modifiche;
- che tali accordi possono essere sottoscritti da tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale e successive modifiche interessati a svolgere le attività previste nei medesimi accordi;
- che l'Istituto di Credito ha manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa e la propria disponibilità a stipulare con Sviluppo Lazio il presente accordo;

quanto sopra premesso le Parti, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente accordo disciplina l'erogazione da parte dell'Istituto di Credito di finanziamenti di microcredito concessi ai Soggetti Beneficiari, come meglio definiti al successivo art 4, selezionati da Sviluppo Lazio su segnalazione degli Operatori Territoriali.
2. Tali finanziamenti sono finalizzati alla realizzazione di interventi rientranti nelle tipologie previste dalla Legge Regionale e successive modifiche, come riportato nelle premesse del presente accordo.
3. Il rischio di mancato pagamento per sorte capitale, interessi, anche moratori, ed oneri accessori, sui finanziamenti erogati dall'Istituto di Credito ai sensi del presente accordo, è garantito nella percentuale del 90% (novantapercento) nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione da Sviluppo Lazio a valere sulle risorse del Fondo Regionale per il Microcredito, secondo le modalità di cui al successivo art. 7. Pertanto la Banca assumerà in proprio un rischio fino al 10% (diecipercento) del valore di ciascun finanziamento erogato.

Articolo 3

Progetti di intervento sociale ed economico

1. Nell'ambito di quanto definito dalla Legge Regionale e successive modifiche, gli Operatori Territoriali devono presentare dei progetti riguardanti gli interventi sociali ed economici realizzati e/o da realizzare sul territorio regionale in risposta al Bando. Tali progetti devono essere approvati dal Comitato secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. I progetti approvati al momento della stipula del presente accordo sono riportati nell'allegato A. Sviluppo Lazio provvede ad inviare all'Istituto di Credito le informazioni relative ad altri progetti successivamente approvati dal Comitato.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. I Soggetti Beneficiari, coerentemente con quanto indicato in premessa ed ai sensi della Legge Regionale e successive modifiche sono i seguenti:
   - persone giuridiche costituite e /o costituende
   - persone fisiche
2. I Soggetti Beneficiari sono individuati secondo le procedure descritte nel successivo articolo 6.

Articolo 5

Caratteristiche dei finanziamenti

1. Il rischio di credito sui finanziamenti erogati dall'Istituto di Credito è coperto nella percentuale indicata al precedente art. 2 comma 3 dalle risorse finanziarie messe a disposizione da Sviluppo Lazio, a valere sulle risorse del Fondo, secondo quanto descritto nel successivo articolo 8.
2. I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari e si caratterizzano come di seguito indicato:
   i. interventi previsti a favore delle persone giuridiche:
      - importo minimo: 5.000,00 euro
      - importo massimo: 20.000,00 euro
      - durata: 36, 48, 60, 72 oppure 84 mesi
      - tasso: fisso, predefinito nella misura del 1,00% (uno percento)
      - rimborso: in rate costanti posticipate, mensili

   ii. interventi previsti per le persone fisiche:
      - importo minimo: 1.000,00 euro

- importo massimo: 10.000,00 euro
- durata: non superiore a 36 mesi
- tasso: fisso, predefinito nella misura del 1,00% (uno percento)
- rimborso: in rate costanti posticipate mensili

3. Costi per il beneficiario:
   - spese di istruttoria: zero
   - commissioni di erogazione o incasso: zero
   - penale di estinzione anticipata: zero
4. Al momento dell'istruttoria della domanda di finanziamento non potranno essere richieste garanzie reali, patrimoniali o finanziarie. Potranno, invece, essere richieste garanzie personali, anche collettive (parziarie o in solido).
5. In caso di ritardato pagamento, si applica al beneficiario un interesse di mora pari al tasso corrispettivo di cui al precedente comma 2 maggiorato di 1 punto percentuale in ragione d'anno.

Articolo 6

Istruttoria e procedure di erogazione

1. Le richieste di finanziamento vengono presentate all'Istituto di Credito dai Soggetti Beneficiari corredate, oltre che dalla documentazione allegata sub B, anche da una lettera di presentazione dell'Operatore Territoriale, predisposta secondo il modulo standard allegato sub C al presente accordo. Fermo restando che non verranno prese in considerazione richieste di finanziamento prive dell'attestazione di ammissibilità sia del progetto che del Soggetto Beneficiario volta per volta rilasciata da Sviluppo Lazio.
2. L'Istituto di Credito effettua l'istruttoria bancaria in forza delle proprie procedure interne esprimendosi eventualmente per ridefinire le caratteristiche del finanziamento richiesto, al fine di renderlo maggiormente coerente con le capacità di rimborso del beneficiario.
3. Completata l'istruttoria, l'Istituto di Credito valuta e delibera le richieste di finanziamento, a proprio autonomo e insindacabile giudizio, fermo restando che la decisione terrà in debito conto le finalità sociali dell'iniziativa.
4. l'Istituto di Credito comunica, quindi, a Sviluppo Lazio gli esiti delle valutazioni di merito creditizio effettuate sulle singole domande affinché quest'ultima, in caso di esito positivo dell'istruttoria, provveda a trasmettere le relative risultanze, mediante appositi elenchi, alla Direzione Regionale competente per la definitiva approvazione.
5. L'Istituto di Credito, ricevuta la comunicazione di approvazione del singolo finanziamento da parte di Sviluppo Lazio, con il conseguente impegno formale a garantire il mutuo con le risorse del Fondo Regionale per il Microcredito – per la percentuale prevista nel punto 3 del precedente articolo 2 e nei limiti delle disponibilità presenti nei Conti Vincolati di cui al successivo art. 7 –

nonché l'indicazione del Conto Vincolato sul quale impegnare tali somme, provvede ad informare i soggetti richiedenti circa l'esito delle domande di credito inoltrate dai medesimi.

6. L'Istituto di Credito procede, quindi, alla stipula dei contratti di mutuo chirografario con i Soggetti Beneficiari ammessi, assicurando l'erogazione di quanto in essi previsto ed inviando copia del contratto a Sviluppo Lazio. Nel caso in cui l'ammontare delle giacenze dei predetti Conti Vincolati risulti inferiore a quanto necessario a garantire i finanziamenti in attesa di erogazione, l'Istituto di Credito provvede ad erogare i mutui deliberati, nei limiti delle somme non vincolate, secondo l'ordine di ricezione delle domande da parte del medesimo Istituto di Credito, escludendosi comunque erogazioni parziali.
7. L'erogazione dei finanziamenti rimasti esclusi, come pure di ulteriori finanziamenti che venissero nel frattempo deliberati, è subordinata all'integrazione del Plafond sui Conti Vincolati da parte di Sviluppo Lazio nella misura necessaria allo scopo.
8. In ogni caso non saranno approvate richieste di finanziamento per le quali vengano prodotti documenti, dichiarazioni e/o certificazioni che risultino in tutto o in parte non veritieri incompleti o inesatti.

Articolo 7

Creazione ed utilizzo del Plafond

1. Entro 10 giorni dalla firma del presente accordo e subordinatamente alla presenza di risorse finanziarie nel Fondo Regionale per il Microcredito, Sviluppo Lazio provvede a depositare un importo pari a Euro 1.000.000,00 (un milione), suddiviso fra tre conti correnti vincolati, indisponibili e senza convenzione di assegno (uno per ciascun asse), intestati a "Sviluppo Lazio S.P.A./Microcredito" appositamente aperti presso l'Istituto di Credito, costituendo un Plafond dedicato all'attuazione di quanto previsto nel presente accordo (nel testo anche solo "Plafond").

   Sui Conti Vincolati l'Istituto di Credito riconosce a Sviluppo Lazio le seguenti condizioni:

   - spese di apertura/chiusura conto: zero
   - spese per movimentazioni conto: zero fatti salvi gli oneri tributari.
   - interesse attivo su giacenza conto: zero
2. Al momento dell'erogazione del finanziamento, l'Istituto di Credito impegna sul Plafond un importo pari al 90% della sorte, in linea capitale, del finanziamento, secondo le indicazioni fornite da Sviluppo Lazio ai sensi del comma 5 del precedente articolo 6.
3. Le somme impegnate sul Plafond sono destinate all'assorbimento delle eventuali perdite per capitale, interessi, anche moratori, ed oneri accessori, realizzate sui finanziamenti erogati dall'Istituto di Credito ai sensi della presente Convenzione.
4. Di ogni prelevamento dal Plafond per le causali di cui al punto 3, all'esito della procedura disciplinata al successivo art. 8, l'Istituto di Credito darà comunicazione a Sviluppo Lazio che provvederà a ripristinare la giacenza nel Plafond di un importo pari a quanto addebitato, nei limiti della disponibilità del Fondo.

5. Sviluppo Lazio potrà disporre delle somme di cui al comma 1 ogni qualvolta si renderanno disponibili sui Conti Vincolati importi superiori a quelli indicati nel precedente comma 1 e nei limiti di quanto eccede detti importi.
6. Qualora l'attività lo richieda, le Parti possono concordare per iscritto di incrementare l'importo sopra definito, ristabilendo un ammontare coerente con le esigenze operative. Restano in tal caso ferme le procedure di ripristino delle somme e prelievo disciplinate nei commi precedenti.

Articolo 8

Incasso e recupero crediti

1. L'Istituto di Credito provvede ad emettere gli avvisi di pagamento, all'incasso delle rate di rimborso del finanziamento erogato, ripristinando la disponibilità del Plafond per nuove operazioni di finanziamento, nella misura delle quote capitali delle rate tempo per tempo pagate.
2. In caso di ritardo nel pagamento, dopo dieci giorni dalla scadenza della seconda rata, l'Istituto di Credito invia un sollecito scritto al beneficiario per il mancato pagamento e contestualmente informa Sviluppo Lazio e l'Operatore Territoriale che ha presentato il beneficiario moroso, affinché possano intervenire valutandone le motivazioni e le possibilità di soluzione. L'interesse di mora, quantificato ai sensi del precedente articolo 5, decorre dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza delle singole rate insolute.
3. Successivamente all'invio del sollecito di cui al precedente punto 2, in caso di mancato o ritardato pagamento di almeno sei rate mensili del mutuo concesso, l'Istituto di Credito invia un secondo sollecito informando il beneficiario, e contestualmente Sviluppo Lazio (tramite lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax inviando l'apposito modulo allegato sub E) al presente Accordo), dell'inderogabile esigenza di versare le rate arretrate entro il termine perentorio di 60 giorni. Decorso detto ultimo termine, entro 30 giorni lavorativi bancari, l'Istituto di Credito dichiara la risoluzione del contratto di mutuo secondo quanto ivi pattuito al fine di poter addebitare il Plafond, secondo la percentuale emarginata al precedente punto 3 dell'articolo 2 del presente Accordo. Informa, quindi, Sviluppo Lazio dell'intervenuta revoca. In quest'ultima ipotesi, Sviluppo Lazio, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 5 e 7, autorizzerà l'addebito sul Conto Vincolato di pertinenza del finanziamento, nei limiti della disponibilità dello stesso, del residuo credito insoluto per capitale interessi, anche moratori ed oneri accessori. Qualora Sviluppo Lazio non riscontri la richiesta dell'Istituto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra l'Istituto di Credito ha facoltà di procedere senz'altro al recupero del proprio credito con addebito sul Plafond.
4. Nel caso in cui, successivamente all'addebito al Plafond, pervengano versamenti su posizioni già volturate a perdite l'Istituto di Credito provvederà ad accreditare la sopravvenienza sul conto corrente vincolato n. 6298 presso l'agenzia n. 26, IBAN: IT55B0832703226000000006298, intestato a "Sviluppo Lazio / Microcredito" a copertura di future erogazioni.
5. Qualora Sviluppo Lazio ritenga di far intervenire l'Istituto di Credito per il recupero del credito quest'ultimo provvede in merito, su indicazione scritta di Sviluppo Lazio, secondo le proprie procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto al successivo comma 6 in ordine al compenso da riconoscersi all'Istituto di Credito. All'esito delle procedure di recupero anche

forzoso, esperite per quanto sopra, l'Istituto di Credito avrà diritto di recuperare con addebito sul Plafond, nei limiti delle disponibilità dello stesso la percentuale indicata al punto 3 del precedente articolo 2 dell'ammontare del proprio residuo credito insoluto per capitale, interessi, anche moratori, oneri e accessori. Ciò senza necessità di ulteriori autorizzazioni, ferme restando: l'impegno dell'Istituto di Credito ad informare Sviluppo Lazio di aver esperito senza esito positivo (in tutto o in parte) ogni azione giudiziaria volta al recupero coattivo del credito, e di fornire le comunicazioni di cui all'articolo 7 punto 4.

6. Nel caso previsto al comma precedente, all'Istituto di Credito spetterà un compenso per l'attività di recupero crediti nella misura del 3% del credito da recuperare, oltre al rimborso delle spese legali, comprensive di competenze ed onorari degli avvocati nominati dall'Istituto di Credito stesso, il cui ammontare indicativo, determinato anche in funzione delle procedure che l'Istituto di Credito deciderà di adottare nei singoli casi, verrà comunicato dalla competente struttura dell'Istituto di Credito medesimo a Sviluppo Lazio secondo quanto previsto al precedente punto 5. del presente articolo 8. L'Istituto di Credito si impegna a concordare con i propri legali un contenimento dei costi dell'attività di recupero forzoso del credito ed a comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio l'eventuale superamento dell'ammontare indicativo delle spese legali, inizialmente indicato. Il compenso di cui sopra, comprensivo del ristoro delle spese legali effettivamente sostenute, comprensive delle competenze e degli onorari sopra meglio specificati verrà fatturato separatamente dall'Istituto di Credito al completamento delle attività previste.
7. Qualora poi, Sviluppo Lazio determini di procedere con la cessione del credito in sofferenza, si conviene fin da ora che l'Istituto di Credito avrà diritto di rivalersi sul Plafond per l'ammontare rimasto insoddisfatto secondo le indicazioni dettate dal punto 3. dell'articolo 2 dell'Accordo.
8. Qualora, nelle more dell'accertamento dell'inadempimento di cui al terzo comma del presente articolo, il beneficiario dovesse provvedere al pagamento del proprio debito, saranno a carico dello stesso gli interessi di mora per il ritardo.

Articolo 9

Impegni dell'Istituto erogante

1. L'Istituto di Credito si impegna a svolgere le attività di istruttoria previste nel precedente articolo 6, entro il termine di 30 giorni lavorativi bancari dal ricevimento della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria, comprensiva di quella integrativa eventualmente richiesta, fatta salva l'eventualità in cui siano necessari particolari approfondimenti e/o integrazioni, supportando gli Operatori Territoriali ed i beneficiari nella definizione del finanziamento secondo caratteristiche coerenti con le effettive esigenze e con le capacità di rimborso..
2. Si impegna inoltre a provvedere all'erogazione dei finanziamenti secondo la disciplina definita nel precedente articolo 6, all'incasso delle rate in scadenza, alla segnalazione degli eventuali ritardi nel pagamento delle rate da parte dei beneficiari secondo quanto definito all'articolo 8 e, ove richiesto, a dare attuazione a quanto indicato al comma 5 dello stesso articolo 8.

3. Si impegna ad utilizzare le risorse presenti nel Plafond esclusivamente per le finalità cui sono destinate e secondo quanto definito nel presente Accordo.
4. L'Istituto di credito predispone mensilmente una relazione riepilogativa delle attività svolte nel periodo di riferimento, che viene inviata a Sviluppo Lazio. Tale relazione contiene tutti gli elementi necessari a valutare l'andamento dell'attività ed a consentire la definizione di azioni correttive che risultassero opportune o necessarie.

Articolo 10

Impegni di Sviluppo Lazio

1. Ogni impegno assunto da Sviluppo Lazio in forza del presente accordo che comporti il versamento di somme in danaro, ad eccezione dei compensi di cui al precedente articolo 8, comma 6, è subordinato alla presenza di risorse sufficienti presso il Fondo regionale per il microcredito da essa gestito.
2. Sviluppo Lazio si impegna nell'ambito delle disponibilità del Fondo regionale da essa gestito ad alimentare il Plafond, secondo quanto previsto nel presente accordo, in tempi utili a consentire il corretto funzionamento dell'attività. In caso di assenza di risorse nel Fondo, Sviluppo Lazio provvede a darne immediata comunicazione all'Istituto di Credito.
3. Sviluppo Lazio garantisce la rapidità del proprio intervento, quando richiesto per il completamento dell'attività istruttoria.
4. Assicura inoltre la completezza e la rapidità dei flussi informativi relativi ai progetti presentati dagli Operatori Territoriali e cura la formazione degli stessi, al fine di migliorare la qualità della documentazione presentata dai Soggetti Beneficiari e ridurre i tempi di istruttoria da parte dell'Istituto di Credito.

Articolo 11

Comunicazioni ed informazioni

1. I flussi informativi previsti nel presente accordo potranno essere garantiti mediante l'utilizzo della posta elettronica, del fax, ovvero, ove necessario, mediante invio di documentazione cartacea, agli indirizzi e recapiti indicati negli allegati F e G.
2. In caso di consegna di documentazione a mano o nel corso di riunioni o incontri, l'avvenuta consegna deve risultare da apposita ricevuta o dal verbale della riunione o dell'incontro.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7 ed al successivo articolo 12 saranno valide solo se effettuate a mezzo lettera raccomandata A.R. e se debitamente sottoscritte dalle Parti.

Articolo 12

Esecutività e durata

1. Il presente accordo è valido dalla sua sottoscrizione ed è condizionato (i) all'esistenza del Fondo regionale per il microcredito e (ii) al suo affidamento in gestione a Sviluppo Lazio.
2. Ha durata triennale e si intende rinnovato tacitamente ogni tre anni, salvo disdetta di una delle Parti trasmessa all'altra Parte entro tre mesi dalla scadenza del triennio. In caso di mancato rinnovo, resta valido per il tempo necessario al completamento delle procedure relative ai finanziamenti erogati o in fase di recupero al momento della scadenza dell'accordo.
3. Qualora, decorso un anno dalla firma del presente accordo non risulti attivato alcun finanziamento, Sviluppo Lazio si riserva il diritto di ritirare le somme versate sul Plafond, impegnandosi a versarle nuovamente, nell'arco del triennio di validità o successivamente in caso di rinnovo, dietro richiesta scritta da parte dell'Istituto di Credito motivata da una effettiva esigenza di erogazione.
4. Ogni modifica o integrazione ritenuta opportuna o necessaria, anche se connessa all'entrata in vigore di nuove norme disciplinanti la materia, per essere valida ed efficace, deve risultare da atto scritto, debitamente firmato dalle Parti.

Articolo 13

Foro competente

1. Qualunque controversia sorta fra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo o comunque ad esso relativa e che non possa essere risolta amichevolmente sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo. 14

(Elezione di domicilio)

Per ogni comunicazione o notifica, anche di natura giudiziaria, le parti eleggono domicilio:

- quanto all'Istituto presso la propria sede legale in Roma, Via Sardegna 129,
- quanto a Sviluppo Lazio presso la propria sede in Roma Via Vincenzo Bellini 22.

Roma, _____

Sviluppo Lazio S.p.A

_____

Banca di Credito cooperativo di Roma

_____

ELENCO ALLEGATI

Allegato A.	Elenco progetti presentati da Operatori Territoriali già approvati al momento della stipula del presente Accordo
Allegato B.	Elenco documentazione da presentare per la richiesta di finanziamento
Allegato C.	Lettere di presentazione degli Operatori Territoriali (moduli standard)
Allegato D.	Sollecito per mancato pagamento di 2 rate
Allegato E.	Comunicazione mancato o ritardato pagamento di almeno 6 rate del finanziamento
Allegato F.	Indirizzi e recapiti di Sviluppo Lazio
Allegato G.	Indirizzi e recapiti dell'Istituto di Credito

Allegato A

Elenco progetti presentati da Operatori Territoriali già approvati al momento della stipula del presente accordo.

(in attesa dell'esito del bando)

Allegato B

Documentazione da presentare a corredo della presente richiesta di finanziamento

PER LE PERSONE FISICHE

- Copia di un Documento di Identità
- Codice fiscale
- Certificato di Residenza
- Certificato dello Stato di Famiglia
- Copia delle ultime tre buste paga
- Copia del libretto di pensione con gli ultimi due cedolini(in caso di pensionati)
- Copia ultimo CUD/Mod. 101 (se lavoratore dipendente)
- Copia ultime tre dichiarazioni dei redditi (se lavoratore autonomo)
- Elenco dei finanziamenti in essere, comprensivo di eventuale presenza di conto corrente
- Estratto conto bancario ultimo trimestre
- Dettaglio affidamenti banche
- Situazione Patrimoniale, se presente, aggiornata (con indicazione degli eventuali gravami ed ultima ricevuta pagata per mutui in corso)
- Situazione Immobiliare ,ove presente, aggiornata (con indicazione di eventuali gravami ed ultima ricevuta pagata per mutui in corso)
- Copia del permesso/carta di soggiorno (in caso di cittadini extracomunitari)
- Copia della Sentenza di Separazione/ Divorzio (in caso di separati o divorziati)
- Giustificativi delle spese da sostenere (bollette per le relative utenze, preventivi relativi alle spese da affrontare)

NB:Tale documentazione è richiesta anche per eventuali garanti

PER LE PERSONE GIURIDICHE

- Atto costitutivo
- Statuto
- Certificato di Iscrizione all'Albo o fotocopia del tesserino di Iscrizione (in caso di liberi professionisti)
- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio (in caso di lavoratori autonomi) e visura camerale
- Situazione economico patrimoniale aggiornata e conto economico se redatto relativo all'esercizio precedente chiuso e prospetti aggiornati a data recente (qualora il prospetto esercizio precedente sia relativo ad un periodo maggiore di 4 mesi);
- Previsioni economiche per l'esercizio in corso
- Business plan investimento
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
- Copia dell'ultima dichiarazione IVA
- Documentazione attestante eventuali proprietà immobiliari
- Elenco fidi in essere

NB: la documentazione per i garanti è quella relativa ai "richiedenti persona fisica"

N.B.: La suddetta documentazione potrebbe essere suscettibile di ulteriori richieste nel corso dell'istruttoria della pratica di finanziamento.

Allegato C

LETTERA DI PRESENTAZIONE

(da BIC a Istituto di Credito – asse A)

Roma,

Prot.

Oggetto: Progetto microcredito di .....(*nome Cooperativa, Società di Persone, Ditta Individuale*)

Si attesta che lo sportello di BIC Lazio della provincia di....., in qualità di Operatore Territoriale di Diritto, ai sensi del Regolamento del "Fondo per il Microcredito", di cui alla Legge Regionale n. 10/2006 e ss. modifiche , ha assistito il Sig....., socio/titolare della ....., nella redazione del progetto d'impresa finalizzato alla richiesta di accesso al fondo suddetto.

Inoltre, si ritiene che, nell'ambito dell'assistenza alla redazione del progetto e nel rispetto delle informazioni fornite dal proponente, il progetto si presenta economicamente sostenibile e con potenzialità di sviluppo.

BIC Lazio

Allegato C

LETTERA DI PRESENTAZIONE

(da Garante a Istituto di Credito – asse A, B e C)

Roma,

Prot.

Oggetto: Progetto microcredito di .....

Si attesta che il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, in qualità di Operatore Territoriale ai sensi del Regolamento del "Fondo per il Microcredito", di cui alla Legge Regionale n. 10/2006 e ss. modifiche, ha assistito ...., nella redazione del progetto finalizzato alla richiesta di accesso al fondo suddetto per l'asse .....

Inoltre, si ritiene che, nell'ambito dell'assistenza alla redazione del progetto e nel rispetto delle informazioni fornite dal proponente, il progetto si presenta economicamente sostenibile e con potenzialità di sviluppo.

Il Garante

Allegato C

LETTERA DI PRESENTAZIONE

(da Operatore Territoriale all'Istituto di Credito – asse A)

Roma,
Prot.

Oggetto: Progetto microcredito di .....(*nome Cooperativa, Società di Persone, Ditta Individuale*)

Si attesta che lo sportello di ..... della provincia di....., in qualità di Operatore Territoriale ai sensi del Regolamento del "Fondo per il Microcredito", di cui alla Legge Regionale n. 10/2006 e ss. modifiche , ha assistito il Sig....., socio/titolare della ...., nella redazione del progetto d'impresa finalizzato alla richiesta di accesso al fondo suddetto.

Inoltre, si ritiene che, nell'ambito dell'assistenza alla redazione del progetto e nel rispetto delle informazioni fornite dal proponente, il progetto si presenta economicamente sostenibile e con potenzialità di sviluppo.

Operatore Territoriale

Allegato C

LETTERA DI PRESENTAZIONE

(da Operatore Territoriale all'Istituto di Credito – asse B)

Roma,

Prot.

Oggetto: Richiesta di Microcredito del Sig./Sig.ra .....

Si attesta che lo sportello di ....., in qualità di Operatore Territoriale ai sensi del Regolamento del "Fondo per il Microcredito", di cui alla Legge Regionale n. 10/2006 e ss. modifiche, ha assistito il Sig....., nella richiesta di accesso al fondo suddetto.

Inoltre, si ritiene che nel rispetto delle informazioni fornite dal proponente, il progetto si presenta economicamente sostenibile.

OPERATORE TERRITORIALE

Allegato D

(su carta intestata dell'Istituto di Credito)

Roma , …….. 200...

Preg.mo/a Spett.le

…….
……

Spettabile Sviluppo Lazio S.p.A.
alla c.a. •
Dott. •

e p.c. Operatore Territoriale
•

Oggetto: Mutuo Chirografario n. • di originari € • concesso a •, in essere presso l'agenzia n. • - Comunicazione di ritardato pagamento.

Con la presente Le significhiamo che da un nostro controllo è emerso che il mutuo chirografario in oggetto presenta n. 2 rate insolute a partire dal •/•/20•.

Pertanto, siamo ad invitarLa a provvedere al tempestivo pagamento delle predette rate, compresi interessi moratori ed oneri accessori.

In difetto di quanto sopra e al persistere del mancato pagamento delle rate del mutuo ci vedremo costretti, a comunicarLe la risoluzione di diritto del contratto di mutuo con conseguente decadenza dal beneficio del termine concessoLe per il rimborso del finanziamento, con conseguenti azioni per il recupero integrale di quanto dovutoci per sorte, interessi e spese.

Distinti saluti.

L'Istituto di Credito

Allegato E

(su carta intestata dell'Istituto di Credito)

Roma , …….. 200…

Spett.le
Sviluppo Lazio
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 Roma

Alla c.a. •
Dott. •

e p.c. Operatore Territoriale
…….

Oggetto: Accordo Sviluppo Lazio S.p.A. / Banca di Credito Cooperativo di Roma (Istituto di Credito) "Fondo per il Microcredito" ex art. 1, comma 24-28, Legge Regionale 10/2006, stipulata in data …/…/… - Comunicazione di mancato o ritardato pagamento di rate di mutuo chirografario ai sensi dell'art. 8 , terzo comma.

Con la presente, ai sensi dell'Accordo in oggetto richiamato, siamo a comunicarVi che il nominativo di seguito descritto presenta un mutuo chirografario con n. 6 rate non pagate puntualmente alle rispettive scadenze, di cui n. • insolute alla data odierna.

Pertanto, trascorsi 60 giorni a far data dalla presente l'Istituto di Credito provvederà ad inviare al nominativo di cui infra la dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto di mutuo, con conseguente decadenza del debitore dal beneficio del termine ivi previsto per il rimborso rateale del relativo debito per capitale, interessi ed accessori.

Tutto ciò per le attività di Vostra competenza a termini del citato Accordo.

Vi significhiamo, inoltre, che in mancanza di riscontro questo Istituto di Credito, così come convenuto nel summenzionato articolo 8 dell'Accordo, è autorizzato entro 90 giorni dall'invio della presente, senza ulteriore avviso, a procedere al recupero del proprio credito con addebito sul conto corrente intestato a "Sviluppo Lazio / Microcredito", posto a garanzia della presente iniziativa.

Certi di aver soddisfatto tempestivamente quanto pattuito lo scrivente resta in attesa di Vostre pronte determinazioni in riferimento alla sottoelencata posizione.

Distinti saluti

Mutuo chirografario n. • intestato a • c/o l'agenzia n. •

L'Istituto di Credito

Allegato F

Istituto di Credito

Banca di Credito Cooperativo di Roma
Viale Oceano Indiano, 13/C
CAP 00144 Roma

Direzione Affari Enti ed Aziende / Servizio Valutazione merito Creditizio

tel. 06/5286.2236 - 2448
fax. 06/5286.2417 - 2251
m.giagnoni@roma.bcc.it
s.abbate@roma.bcc.it

Allegato G

Sviluppo Lazio Spa

Responsabile del Fondo

Don Pier Sandro Spriano
Via Bellini 22
00198 Roma
tel 06/84568335
fax 06/84568280

spriano.consulente@agenziasviluppolazio.it